



- Il testo della conversione contiene marginali modifiche al decreto legge

## Con la legge “salva Italia” chiarimenti definitivi in tema di bonifiche

Con le modifiche apportate in sede di conversione, risultano tutte definitivamente risolte le incertezze circa l'individuazione delle norme del “Testo unico ambientale”, già evidenziate dal decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 2011. La novità di maggiore interesse resta la modifica al comma 7 dell'art. 242, con la quale viene reintrodotta espressamente nell'ordinamento la cosiddetta «*bonifica per fasi progettuali distinte*», che viene ammessa in caso di interventi che presentino particolari complessità, dovute alla natura della contaminazione, alla tipologia di interventi e alle dotazioni impiantistiche necessarie, nonché all'estensione dell'area interessata.

- di **Federico Peres**, B&P Avvocati, professore a contratto di Diritto dell'ambiente presso Ingegneria per l'Ambiente - Università di Padova

Nel S.O. n. 276 alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2011, n. 300, è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (il cosiddetto decreto “salva Italia”) contenente «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*». Con specifico riferimento alla **bonifica dei siti contaminati**, il testo della legge di conversione contiene marginali modifiche al decreto legge che consentono di individuare le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, oggetto di modifiche, abrogazioni e integrazioni. Le incertezze circa l'individuazione delle norme del “TUA” oggetto di modifica erano già state evidenziate e solo alcune potevano essere superate in via interpretativa<sup>1)</sup>; ora, con le mo-

difiche apportate in sede di conversione, risultano tutte definitivamente risolte. Il comma 5, art. 40, inserito nel capo III «*Misure per lo sviluppo industriale*», così dispone (in grassetto le modifiche in sede di conversione): «*In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di*



Il Testo integrale della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è disponibile nella sezione “Novità normative” del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

1) Si veda dello stesso Autore, Dal decreto Salva Italia novità in materia di bonifiche, in *Ambiente&Sicurezza* n. 1/2012.



rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive". Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "con attività in esercizio" sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo "Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi". La novità di maggiore interesse resta la modifica al comma 7 dell'art. 242 con la quale viene reintrodotta espressamente nell'ordinamento la cosiddetta «**bonifica per fasi progettuali distinte**» (prevista dall'abrogato D.M. n. 471/1999)<sup>2)</sup>. Tale facoltà, applicabile sia alla bonifica che alla messa in sicurezza, attraverso la quale si potrà proporre un'articolazione degli interventi «per singole aree» o «per fasi temporali successive», viene ammessa in caso di **interventi che presentino particolari complessità** dovute:

- alla natura della contaminazione;
- alla tipologia di interventi e alle dotazioni impiantistiche necessarie;
- alla estensione dell'area interessata.

Nella prassi concreta, l'esigenza di articolare il procedimento di bonifica per fasi successive è avvertita soprattutto nei casi di contaminazione del suolo e della falda.

Considerato che è spesso opportuno, sul piano tecnico, intervenire prima sul suolo e poi sulla falda e considerato altresì che gli interventi di bonifica sulla prima matrice richiedono tempi di esecuzione decisamente inferiori a quelli che coinvolgono la seconda, si comprende come costituisca senza dubbio un'effettiva opportunità di sviluppo la possibilità di presentare progetti articolati in fasi separate. In questo modo, una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica nella matrice suolo/sottosuolo

(attraverso la verifica del rispetto delle CSR), il soggetto procedente dovrebbe poter conseguire, limitatamente alla specifica fase, la certificazione di ultimazione. Ciò ragionevolmente gli consentirà di riacquistare la disponibilità dell'area per dare corso a qualsiasi genere di interventi che vadano nella direzione di uno sviluppo dell'attività in essere. Sempre nella direzione di incentivare lo sviluppo si orienta l'ultimo periodo dell'art. 40 (che va a chiudere il comma 9 dell'art. 242) concernente la possibilità di dare corso a **interventi di natura edilizia** in un sito sottoposto a «messa in sicurezza operativa»<sup>3)</sup>. Vengono infatti oggi espressamente ammessi gli «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria» nonché quelli di «messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche», a patto che ricorrano due condizioni:

- questi interventi non devono compromettere «la possibilità di effettuare o completare» le opere di bonifica;
- devono inoltre essere «condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi» a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sembra evidente che:

- la possibilità di autorizzare questi «interventi di manutenzione» (ordinaria e straordinaria) e di «messa in sicurezza di impianti» (e solo questi) riguarda tutti i siti contaminati sottoposti a «messa in sicurezza operativa»;
- sarà assai più ampia, per effetto della modifica riguardante le «fasi progettuali» distinte di cui sopra, la possibilità di sviluppo edilizio dei siti dove sia stata ultimata e certificata la conclusione della fase progettuale riguardante la bonifica del suolo.

Nessuna modifica, dal decreto alla legge di conversione (fatta salva la precisazione di cui si è dato conto), al comma 9 dell'art. 242 (l'eliminazione dell'inciso «**con attività in esercizio**») rende l'intervento di «messa in

2) L'opportunità di un intervento in questa direzione era già stata segnalata, si veda dello stesso Autore, Bonifiche in siti produttivi: quali gli aspetti più critici?, in *Ambiente&Sicurezza* n. 8/2011.

3) La modifica riguarda il comma 9 dell'art. 242 dedicato alla «messa in sicurezza operativa»; è però difficile comprendere la ragione per la quale il legislatore abbia inteso limitare tali interventi esclusivamente ai siti sottoposti a m.i.s.o. Se si considera infatti che, spesso, la m.i.s.o. è una prosecuzione della m.i.s.e., sarebbe stato più opportuno (e più incentivante) ammettere questi interventi in tutte le fasi del procedimento, sia esso di bonifica o di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente. Si osserva, peraltro, che la nuova disposizione mira a garantire anche il completamento della bonifica (evidentemente in corso), il che fa dubitare che il legislatore abbia davvero inteso limitare gli interventi di cui al comma 9 ai soli siti in cui sia in corso una «messa in sicurezza operativa».



sicurezza operativa» ammissibile anche nei siti dove non vi sia alcuna attività in essere<sup>4)</sup>.

Come già trattato<sup>5)</sup>, il testo modificato si potrebbe prestare, in realtà, a una duplice lettura:

- posto che la definizione di «messa in sicurezza operativa» fornita dall'art. 240 riguarda esclusivamente i siti con «attività in esercizio», la specificazione che era contenuta al comma 9 dell'art. 242, appariva come una inutile ripetizione e, per questa ragione, è stata eliminata;
- la soppressione dell'inciso «con attività in esercizio» contenuto al comma 9, ha la finalità di consentire l'accesso a questa opzione anche nelle aree senza attività in essere, ma dove potrebbero riprendere, se agevolate.

### Ulteriori interventi

Se si considera la finalità dichiarata nella

rubrica e nel testo dell'art. 40 «sviluppo industriale e semplificazione degli adempimenti», appare preferibile la seconda interpretazione che, tenuto conto della espressa volontà del legislatore, attribuisce un senso effettivo alla modifica. Si segnala che sempre l'art. 40 introduce, al comma 8, semplificazioni per lo smaltimento dei **rifiuti speciali pericolosi e a rischio infettivo** («CER 18 01 03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati») prodotti da talune attività (estetista, acconciatore, trucco ecc.).

Infine, il decreto convertito introduce, all'art. 14, il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**<sup>6)</sup>, decorrente dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, abrogando parzialmente l'art. 195, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 152/2006. ●

### ● MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE: NOVITÀ SU SHOPPER E MATERIALI DI RIPORTO

Con il decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2012, n. 20) vengono dettate misure straordinarie e urgenti in materia ambientale che interessano:

- il sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti negli STIR (stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) della Regione Campania;
- gli shoppers;
- i materiali di riporto.

#### Sacchetti per l'asporto merci

Rinviando alla legge di conversione l'esame più approfondito delle novità (in particolare quelle che interessano la Regione Campania), sui sacchetti per l'asporto merci si ricorda, che con l'art. 1, commi 1129 e 1130, legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), era stato introdotto, a far data dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare per i sacchi non biodegradabili. La disposizione subordinava il raggiungimento dell'obiettivo a una serie di verifiche da condurre in attuazione di un «programma sperimentale» che, a sua volta, avrebbe dovuto essere definito con decreto ministeriale concertato, mai intervenuto. Nonostante l'assenza della sperimentazione, con note pubblicate nei rispettivi siti il 30 dicembre 2010, il Ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo economico precisavano che il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 2011. È seguito un periodo di notevole incertezza in ordine alla concreta portata del divieto, incertezza che il D.L. n. 2/2012, come si legge nella premessa, intende risolvere. Tuttavia, nonostante la premessa al D.L. n. 2/2012 dichiarò la «necessità» e l'«urgenza» di subordinare l'entrata in regime del divieto di commercializzazione di *tutti* i sacchi non biodegradabili, l'art. 2 introduce una proroga del termine previsto nella Finanziaria 2007, anche se solo limitatamente «ai sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di

4) L'art. 240, comma 1, lett. g), definisce sito con «attività in esercizio» quello «nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività».

5) Si veda, dello stesso Autore, op. cit.

6) Sul tema si veda il commento di L. Lovecchio a pag. 88.



quelli di **spessore superiore**, rispettivamente, ai **200 micron** per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e **100 micron** per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi». La proroga varrà sino all'entrata in vigore di un decreto non regolamentare, da emanarsi entro il 31 luglio 2012, che dovrà definire le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei suddetti sacchi e le modalità di informazione ai consumatori. Spetterà poi a un altro decreto non regolamentare (per la cui adozione non è fissato un termine) stabilire, in conformità al principio "chi inquina paga", le condizioni alle quali sarà possibile la commercializzazione di *shopper* diversi (con spessore inferiore o non conformi alla norma UNI). Per i sacchetti non conformi sarà applicabile, a decorrere dal 31 luglio 2012, la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro (aumentabile, a determinate condizioni, fino a quattro volte il massimo).


### Materiali di riporto

Quanto ai materiali di riporto, la modifica contenuta nell'art. 3 intende favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione e lo fa intervenendo sulle **esclusioni dalla normativa sui rifiuti** previste dall'art. 185, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, dove i riferimenti al «suolo» si intendono ora anche in relazione alle «*matrici materiali di riporto*» di cui all'Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (nell'Allegato 2 al Titolo V della Parte IV, nella sezione dedicata alla «*rappresentazione dello stato di contaminazione del sottosuolo*», le matrici considerate sono "suolo", "sottosuolo" e, appunto, i "materiali di riporto"). In forza della modifica, sarà ora possibile considerare "non rifiuto" il suolo e il "materiale di riporto" non contaminato, scavato e riutilizzato ai fini di costruzione nello stesso sito. Coerentemente, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, l'atteso decreto in materia di **terre e rocce da scavo** dovrà definire le condizioni alle quali anche i suddetti materiali di riporto (ove riutilizzati in sito diverso da quello di escavazione) potranno essere qualificati come **sottoprodotti**. Come detto, da diverso tempo si attende l'emanazione di questo decreto ministeriale e il legislatore, avendone consapevolezza, lo sottolinea all'art. 49, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto "decreto liberalizzazioni"), dove ricorda che «*l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto*».

## PROFESSIONI TECNICHE

**NOVITÀ**

PROFESSIONI TECNICHE



### GUIDA PRATICA ENERGY MANAGER

di L.G. Bruna, G. Ferrucci

L'Energy Manager è chiamato a fornire supporto specialistico ed assistenza qualificata ad una platea sempre più ampia di soggetti sottoposti dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale a scelte di razionalizzazione dei consumi a qualunque livello questi siano considerati: dalla grande impresa, al condominio, al singolo nucleo familiare. La prima parte della Guida Pratica è dedicata all'esame della normativa, con un approfondimento particolare sui più recenti sviluppi; segue l'analisi delle potenzialità che la professione di Energy Manager ha potuto e saputo esprimere trovando rinnovato impulso dal suo incontro con i temi ambientali. Sono quindi esaminati i requisiti e la formazione occorrenti all'Energy Manager per adempiere alle funzioni assegnate dalla norma. Una terza parte, infine, è dedicata ad alcuni temi e strumenti utili alla professione dell'Energy Manager.

Pagg. 240 – € 35,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.librerie.ilsole24ore.com](http://www.librerie.ilsole24ore.com)

GRUPPO24ORE